

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

69° RESOCONTO

SEDUTE DEL 15 GENNAIO 1980

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

7 ^a - Istruzione	<i>Pag.</i> 3
---------------------------------------	---------------

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente
FAEDO*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Valiuzzi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****« Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria » (626)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 10 gennaio.

Il senatore Bompiani, dopo aver preliminarmente osservato che il disegno di legge utilizza gran parte del lavoro svolto sui vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel corso delle precedenti legislature e sottolineate positivamente la portata profondamente innovativa dello stesso nei riguardi delle strutture universitarie e la soluzione non automatica fornita al problema delle promozioni e regolarizzazioni accademiche, formula una serie di osservazioni su alcuni punti specifici: innanzitutto sulla rassegnazione che si è indotti a praticare a proposito del prescelto strumento di delega legislativa che va tuttavia circostanziata e precisata in maggior dettaglio, quindi sul nuovo assetto della docenza universitaria, per la quale, se va condivisa l'impostazione della unitarietà della funzione docente, va tuttavia data maggiore consistenza alla distinzione dei compiti e delle responsabilità delle due fasce previste dall'articolo 3.

Il testo giunto all'esame del Senato, prosegue l'oratore, sembra invece voler eludere questo problema fornendo una soluzione molto flessibile, e quindi una delega molto

ampia, che prevede come unico tratto chiaramente distintivo la attribuzione di funzioni manageriali e amministrative alla sola fascia dei professori ordinari, mentre si è voluto garantire un massimo grado di mobilità verticale parificando il numero degli ordinari e degli associati.

È sua opinione che, a questo riguardo, sarebbe stato preferibile richiedere piena maturità scientifica per i professori ordinari e idoneità alla ricerca per i professori associati, pur mantenendo una pari dignità nell'insegnamento assicurata dal testo in esame dal pari accesso agli strumenti della ricerca.

Per quanto riguarda l'incompatibilità tra incarichi accademici e l'opzione del tempo limitato, il senatore Bompiani afferma che sarebbe stato più opportuno attribuire all'autonomia di ciascuna università stabilire o meno l'incompatibilità per un incarico strettamente funzionale come quello di direttore d'istituto o di dipartimento; la stessa soluzione sarebbe opportuna per la specifica determinazione dell'incompatibilità tra funzione docente e mandato parlamentare che comunque, se si volesse mantenere la rigida separatezza stabilita nel testo, non potrebbe operare, per i motivi giuridici già esposti dal senatore Salvucci, nell'ambito della legislatura in corso.

A proposito della verifica della produzione scientifica afferma che più corrispondente all'attuale organizzazione della ricerca sarebbe un riferimento a un rendiconto dell'attività svolta da ciascun istituto o dipartimento anziché limitarsi ad una verifica individuale, come fa, per i soli professori ordinari, la lettera i) del primo comma dell'articolo 4.

Accennato quindi alla possibilità concessa all'associato, dopo nove anni di ruolo, di indirizzare direttamente al Ministro la domanda per accedere ai posti di ordinariato in riserva, soluzione che sembra voler scavalcare totalmente il livello delle singole facoltà, l'oratore valuta positivamente l'introduzione della figura del ricercatore, an-

che con funzioni tutoriali, pur esprimendo alcune preoccupazioni sulla prevista possibilità di rivedere fra quattro anni questa soluzione con l'eventuale abolizione della fascia alta.

Entrando nel merito delle soluzioni più innovative, che non trovano tuttavia riscontro nel titolo del disegno di legge, eccessivamente riduttivo, il senatore Bompiani si augura che nell'attivazione del dottorato di ricerca si applichi una grande serietà, in modo che questo istituto non diventi un parallelo della specializzazione, mentre per quanto concerne la ricerca scientifica nutre alcune perplessità per i finanziamenti, erogati direttamente dal Ministero, per i programmi speciali che rischiano di sovrapporsi ai programmi finalizzati finanziati dal CNR con modalità che appaiono più specialistiche e democratiche.

Dopo aver fatto alcune osservazioni sulla difficoltà di amalgamare i consigli di facoltà, che resteranno ancora in funzione, e la struttura sperimentale dei dipartimenti, e su aspetti particolari delle facoltà mediche, a proposito della integrazione tra le distinzioni di primario, aiuto, assistente e professore ordinario e associato, il senatore Bompiani conclude augurandosi che si trovi il modo di ridurre l'organico degli ordinari aumentando quello degli associati, o meglio ancora, quello dei ricercatori.

Il senatore Ulianich, osservato che non è all'incapacità del Parlamento ma alla mancanza di volontà politica che si deve attribuire la difficoltà di far arrivare in porto la riforma globale dell'università e soffermato sui limiti dello strumento della legge delega, per un intervento che si vuole settoriale e limitato, afferma che il disegno di legge in esame offre una serie di dati positivi, come quello della unitarietà della funzione docente articolata su due fasce che andrebbero tuttavia meglio specificate a meno che non si voglia una sostanziale riunificazione di fatto, cosa da lui del resto non osteggiata.

Giudica positivamente l'instaurazione del tempo pieno opzionale e la disciplina delle incompatibilità; ritiene tuttavia che, nella applicazione del principio, non si dovrebbe essere tanto rigidi da scardinare, soprattutto

to per il mandato parlamentare, il collegamento tra attività reciprocamente utili; ugualmente positiva è la sua valutazione dell'introduzione dell'istituto del dottorato di ricerca, per il quale non andrebbero però frapposti ostacoli ad una formazione scientifica da maturarsi anche in sedi di università estere.

Il senatore Ulianich prosegue quindi rilevando con favore sia la prevista sperimentazione della struttura dipartimentale, sia l'aver evitato l'*ope legis* con l'introduzione di giudizi di idoneità — che si augura saranno autentici giudizi — sia il previsto controllo dell'attività scientifica, sia infine la nuova figura dei professori a contratto che potrà assicurare la circolarità tra attività accademica e realtà economica e sociale a condizione che non si frappongano artificiali ostacoli come la pretesa associazione a corsi ufficiali di docenti di ruolo.

Dopo aver lamentato la mancanza o la scarsità di dati elaborati e aggiornati sull'attuale rapporto, nelle singole sedi, tra docenti e studenti il senatore Ulianich formula alcune osservazioni sui singoli articoli. Gli articoli 3 e 7 non specificano chiaramente l'appartenenza dei ricercatori alla docenza universitaria, pur prevedendo per essi la possibilità di tenere cicli di lezioni; va precisata la formulazione dell'articolo 4 alla lettera a) e alla lettera d), che, a proposito delle incompatibilità, parla genericamente di collocamento fuori ruolo o in aspettativa a seconda dei casi. Il penultimo comma dello stesso articolo presenta una dizione, a proposito degli studiosi che operano in università straniere, che non sembra fedele all'intenzione originaria di limitare la facoltà di assegnazione ai soli studiosi italiani.

Fatte alcune osservazioni sull'opportunità di mantenere l'equiparazione tra astronomi e assistenti, in particolare per l'accesso al ruolo di associati, l'oratore conclude soffermandosi sull'articolo 9, quarto comma, il cui testo andrebbe corretto nel senso di precisare il soggetto che vaglia i progetti di ricerca; sul secondo comma dell'articolo 10, il quale potrebbe essere interpretato nel senso di subordinare l'avvio della sperimentazione dipartimentale all'attivazione del ruolo degli asso-

ciati, e sul quinto comma dello stesso articolo che fa riferimento ai consigli di corsi di laurea che risultano richiamati prima di averne dato una definizione.

Interviene quindi il senatore Spadolini il quale sottolinea innanzitutto l'inopportunità della presentazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge in discussione, dopo il grande lavoro fatto e l'impegno profuso dal Senato nella scorsa legislatura sul testo della riforma generale dell'università e rileva quindi la scorrettezza commessa dal Governo con l'emanazione di un decreto-legge sulla proroga dei precari impedendo poi di fatto la sua discussione in Assemblea. A suo giudizio, infatti, senza un disegno di riforma organica e con una maggioranza parlamentare incerta e fondata sull'appoggio non negoziato del Gruppo socialista e del Gruppo repubblicano, il problema dei precari doveva essere affrontato con un provvedimento legislativo specifico e limitato, senza perciò far ricorso ad un testo che ha inglobato diversi aspetti e introdotto innovazioni sostanziali.

L'impegno assunto dal Presidente del Consiglio nel corso del dibattito sulla fiducia, prosegue l'oratore, è stato in tal modo non onorato e la stessa posizione del Partito repubblicano è stata completamente disattesa nonostante il suo appoggio parlamentare al Governo che sembra aver preferito affidarsi ad altre maggioranze.

Il senatore Spadolini esprime quindi le posizioni repubblicane su alcuni punti del testo, così come è stato approvato dalla Camera.

Sullo strumento prescelto, della delega legislativa, osserva come la libertà di insegnamento e di ricerca sia da considerare nell'ambito delle materie costituzionalmente protette da riserva di legge e ricorda che non c'è un solo momento nella storia politica e parlamentare in cui si sia concepito di adottare lo strumento della delega in materia universitaria. La distinzione tra professori ordinari e associati è di fatto ridotta rispetto allo stesso « decreto Pedini » approvato dal Senato e ritiene che la soluzione adottata sia la peggiore perchè nei fatti potrebbe realizzare l'unificazione tra le due fasce. Dopo aver rilevato che il tetto fissato per gli asso-

ciati e i ricercatori è stato dilatato, rispetto alla « bozza » Cervone elaborata nella scorsa legislatura, in maniera che potrà risultare incontrollabile, si sofferma sulla nuova figura dei ricercatori per la quale si augura la fissazione della durata decennale del rapporto, la unificazione delle due fasce previste, la previsione di uno sbocco nelle pubbliche amministrazioni e la assicurazione che i giudizi di idoneità diano luogo alla disponibilità di posti da riversare, sia pure in un secondo momento, nei concorsi liberi. Sempre per quanto riguarda i ricercatori, a suo giudizio andrebbe eliminata la corresponsione di una indennità, prevista dal secondo comma dell'articolo 12. a favore di coloro che rinunciano alla facoltà di partecipare ai giudizi di idoneità, costituendo essa un premio attribuito a chi non sente di poter affrontare una prova.

In riferimento alla inamovibilità del docente e alla esigenza di mobilità, il senatore Spadolini afferma che andrebbe soppressa la previsione, di cui al primo comma dell'articolo 4, lettera f), di una utilizzazione del professore ordinario in materie diverse da quelle di cui è titolare, a meno che l'iniziativa non sia dello stesso interessato.

Si dichiara anche contrario all'introduzione, con il disegno di legge in discussione e con le modalità ivi previste, della sperimentazione dipartimentale che comporterà certamente spese oggi non previste e che andrebbe effettuata all'interno di una legge-quadro che specifichi esattamente il modello di riferimento cui dovranno confrontarsi gli esperimenti concreti. La stessa posizione di fondo, poi, egli esprime sulle modalità di introduzione del tempo pieno (ricordando peraltro la posizione repubblicana, sempre favorevole, a tale istituto) e sulla professionalizzazione della ricerca all'interno del dipartimento, che lo trova contrario e che comunque — sostiene l'oratore — non dovrebbe dar luogo ad utili da ripartire presso i singoli ricercatori ma proventi da utilizzare per la stessa ricerca scientifica.

Dopo un rapido accenno al problema della copertura finanziaria di un provvedimento i cui oneri non saranno certo indifferenti, il senatore Spadolini conclude ribadendo l'oppor-

tunità di limitare la portata del disegno di legge alla soluzione dei problemi dei precari e della disciplina giuridica dei docenti.

Il senatore Saporito, in relazione al precedente intervento del senatore Spadolini, rileva come — anche sulla base dei precedenti esistenti in campo legislativo — appaia a suo avviso costituzionalmente legittima una delega legislativa anche in settori che, come quello universitario, coinvolgano materie definite *lato sensu* costituzionali; pare piuttosto pertinente osservare che in relazione all'autonomia garantita dall'articolo 33 della Costituzione, strumento preferibile sarebbe stato — in ipotesi astratta, e se non vi fossero state le attuali sovrapposizioni di norme e situazioni in campo universitario — l'adozione di una legge-quadro.

Quindi, anche in riferimento a preoccupazioni espresse in autorevoli interventi apparsi sulla stampa, si sofferma su taluni punti del disegno di legge, mettendo in evidenza la connessione esistente fra verifica della congruità delle sue norme e, in generale, modello di società che si vuol costituire, ovvero, in particolare, quadro di riferimento — attualmente carente — per una riforma istituzionale delle università: occorre a suo avviso far emergere, dalla pluralità degli interessi particolari, un interesse generale, e trovare strumenti di connessione tra le diverse figure di docenti, chiarendo le differenze di funzioni e valorizzando l'avvio del processo di qualificazione dell'università attraverso i profili di sperimentazione sul piano delle strutture, che sono introdotti dalla normativa.

In particolare l'oratore accenna all'esigenza sia di considerare attentamente taluni punti relativi alla sistemazione del personale precario, nell'ottica della salvaguardia della serietà di valutazione delle idoneità del personale stesso, sia di basare su criteri di responsabilità scientifica la differenziazione fra professori ordinari e professori associati, che attualmente pare definita solo in negativo, indicando le funzioni specifiche in campo didattico di tale ultima fascia (della cui introduzione nel sistema universitario sottolinea la rilevanza, mentre afferma l'esigenza di garantirne l'autonomia), e introducendo — co-

me suggerito anche nell'intervento del senatore Maravalle — criteri più rigorosi nei concorsi per l'accesso a posti di professore associato.

In relazione alle norme sugli inquadramenti in ruolo, accenna inoltre, tra l'altro, all'esigenza di tener conto (più di quanto non facciano le norme in esame) della rilevanza delle diverse posizioni soggettive (si riferisce ai professori incaricati, ai medici interni, agli astronomi e ai tecnici laureati); rileva le discrasie che appaiono esservi tra le norme di cui al punto 1) del terzo comma dell'articolo 5 e il divieto di incarichi di cui all'ultimo comma dell'articolo 3; si dice contrario a formulazioni della norma relativa alle incompatibilità che possano sembrare introdurre privilegi per i parlamentari (pur riconoscendo il valore delle osservazioni del senatore Salvucci) nonchè alla previsione di incentivi economici per chi rinunci a partecipare ai giudizi di idoneità; richiama l'esigenza di precisare i contenuti della autonomia del dipartimento, nonchè l'altra, di evitare la formazione di nuovo precariato (in riferimento sia al dottorato di ricerca, sia alla revisione prevista fra quattro anni per le norme sui ricercatori); prospetta la possibilità di mutare le date cui si riferisce per la maturazione dei requisiti richiesti. Conclude, infine, auspicando che il provvedimento, con i ritocchi necessari, possa presto divenire operativo.

Il presidente Faedo esprime in primo luogo la convinzione che la Commissione possa, anche sulla base del dibattito svolto, migliorare con talune necessarie modifiche il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento in modo tale che esso possa essere approvato in tempi brevi dal Senato, sottolineando l'esigenza di una rapida entrata in vigore della normativa.

Si sofferma quindi su taluni punti specifici: essi riguardano l'ultimo comma dell'articolo 3, ove va chiarito che sono i nuovi incarichi di insegnamento ad essere vietati; l'articolo 4, ove richiama l'esigenza (in riferimento alla lettera a) del primo comma) di una riconsiderazione delle molte discipline proliferate negli ultimi anni; la formulazione delle norme relative al tempo definito

e alle incompatibilità (tra l'altro, ritiene che occorra prevedere una gradualità per l'introduzione oltreché del pieno tempo, anche del nuovo regime delle incompatibilità, ciò che risolverebbe il problema posto dal senatore Salvucci circa il mandato parlamentare del docente universitario, mentre ai professori a tempo definito andrebbe consentita la possibilità di essere eletti nel consiglio di amministrazione). In riferimento al problema del tempo pieno fa presente poi la necessità di definire i criteri per la remunerazione dei professori associati e dei professori ordinari giunti all'ultimo parametro, mentre prospetta l'opportunità, in relazione al penultimo comma dell'articolo 4, di prevedere che venga richiesto il parere del consiglio di facoltà e del CUN per la assegnazione dei posti nei concorsi per professore ordinario riservati ai docenti con nove anni di insegnamento.

In relazione all'articolo 5, a suo giudizio va precisato che i professori stabilizzati interni (cui si riferisce il quinto comma) perdono comunque l'incarico se non si sottopongono al giudizio di idoneità, mentre occorre prevedere (e ciò anche all'articolo 7 in riferimento agli esercitatori) che gli associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento hanno, tra l'altro, il compito di svolgere le esercitazioni. All'articolo 7, prospetta l'opportunità di tener presente nella ripartizione dei posti di ricercatore della fascia alta tra le varie facoltà, la particolare situazione dei borsisti del CNR e di altri enti di ricerca, la cui attività non è legata a particolari facoltà.

Rilevata quindi l'esigenza di una pianificazione nazionale dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, si dichiara favorevole all'abolizione della norma (contenuto nel penultimo comma dell'articolo 9) che vieta ai docenti universitari dirigenti di istituti, laboratori o centri di ricerca, di percepire emolumenti a carico degli enti di ricerca; rileva che l'autonomia finanziaria dei dipartimenti si deve accompagnare ad una effettiva disponibilità di personale, attrezzature e locali; concorda infine con quanto detto in precedenti interventi circa l'esigenza di precisare nell'articolo 11 le rappresentanze delle altre categorie che concorrono all'elezione del rettore.

Per quanto attiene poi alle norme transitorie e finali inserite nell'articolo 12 osserva che l'abolizione della figura dell'esercitatore sarà effettiva solo se — come da lui già detto — si attribuirà ad associati e ricercatori lo svolgimento delle esercitazioni; prospetta l'opportunità di precisare (in relazione alla lettera o) del primo comma) che i professori associati vanno in pensione a 65 anni; si dice, da ultimo, contrario alla norma relativa all'indennità di reinserimento prevista nel secondo comma.

Il presidente Faedo infine dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, soffermandosi sui rilievi in esso contenuti circa le modalità di copertura, ed invita il Governo a proporre alla Commissione una norma finanziaria che tenga conto di tali osservazioni.

Interviene quindi il senatore Scardaccione. La normativa in esame, che mira a perfezionare il sistema attuale (di cui sottolinea la sostanziale validità) senza sovvertirlo e che trova il suo elemento qualificante nell'istituzione del professore associato, affronta, egli dice, gran parte della problematica della riforma universitaria: in tale prospettiva, occorre farsi carico anche in questa sede dell'esigenza di affrontare urgentemente i problemi relativi all'istituzione di nuovi atenei statali, in primo luogo — come prescrive la vigente normativa — per quelle regioni che ancora ne sono prive. Tali temi, già affrontati nella scorsa legislatura, hanno dovuto ora cedere il passo all'esame del provvedimento sulla docenza universitaria, ma dovranno ben presto essere affrontati dal Senato attraverso la discussione globale di tutti i disegni di legge presentati in materia: esprime quindi preoccupazione circa la notizia relativa alla presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge relativo alla sola istituzione di una università statale (a Trento), chiedendo assicurazioni al Ministro che non venga ad essere privilegiata una regione a danno delle altre, e ribadendo le particolari esigenze delle regioni meridionali.

La seduta è sospesa alle ore 14 e viene ripresa alle ore 16,05.

Agli oratori intervenuti replicano il relatore alla Commissione Buzzi e il ministro Valitutti.

Dopo aver sottolineato la costruttività del dibattito, ed aver osservato che sul provvedimento in esame si è coagulato — già nell'altro ramo del Parlamento — uno schieramento che va al di là della maggioranza di Governo, il relatore ritiene di doversi soffermare preliminarmente su due obiezioni di carattere pregiudiziale avanzate dal senatore Spadolini.

Sulla prima, relativa all'adozione dello strumento della legge di delega, osserva che ciò era richiesto dalla complessità tecnica della materia: va piuttosto verificato il rispetto della previsione costituzionale circa la precisa definizione dell'oggetto delle norme delegate e i criteri direttivi cui l'esercizio della delega deve attenersi. Sotto tali profili potrà essere opportuno intervenire su taluni punti del testo, mentre ritiene che il principio dell'autonomia universitaria non venga lesa dallo strumento legislativo prescelto; le preoccupazioni del Gruppo repubblicano devono però sollecitare ad una attenta verifica che le norme garantiscano la libertà del docente sia nelle strutture attuali che in quelle che si prevedono nel futuro dell'università.

L'altra obiezione pregiudiziale si riferisce all'opportunità di stralciare materie non pertinenti all'oggetto del provvedimento quale appare definito nel titolo. Il diverso carattere che il provvedimento in esame ha rispetto al decreto-legge n. 642 del 1978 (il cosiddetto « decreto Pedini ») — osserva il relatore — vanno poste in relazione all'evoluzione del contesto universitario sulla quale non è possibile operare e di cui occorre tener conto: appare quindi difficile prescindere dall'urgenza di un intervento organico che in qualche modo affronti temi collegati alla riforma dell'università (si riferisce in particolare al problema della formazione dei nuovi docenti nonché alla sperimentazione delle strutture dipartimentali e di nuove forme didattiche, che non paiono estranei alla materia concorrendo a definire nuove funzioni del docente associato e del ricercatore). A suo avviso l'obiezione fatta in proposito dal se-

natore Spadolini potrebbe essere superata, introducendo talune modifiche e meglio formulando le norme relative al dottorato di ricerca e alla sperimentazione, la cui presenza nel testo dovrebbe essere resa evidente anche nel titolo del provvedimento.

Il relatore si sofferma quindi su specifici punti della normativa in esame, sull'opportunità di modificare i quali o di meglio esplicitarli ritiene di poter registrare un'ampia convergenza.

In riferimento ai docenti associati sarà opportuno — egli dice — pervenire ad una migliore definizione delle funzioni; si dovrà poi valutare la proposta, avanzata nel dibattito, di dare un maggior respiro temporale alla verifica della produzione scientifica dei docenti sia ordinari che associati, che dovrebbe riferirsi all'attività dell'istituto o del dipartimento; dovrà verificarsi attentamente, in relazione alla mobilità dei docenti, che non si creino situazioni di privilegio nè si leda il diritto alla libertà dell'insegnamento; sarà opportuno infine rivedere taluni aspetti delle norme relative ai professori stabilizzati nonché ai meccanismi per la messa a concorso dei posti richiesti da docenti con nove anni di insegnamento.

In relazione alla normativa sul pieno tempo e sulle incompatibilità, che — osserva il relatore Buzzi — non ha trovato alcuna obiezione pregiudiziale, appaiono rilevanti talune osservazioni specifiche per quanto attiene al mandato parlamentare, in particolare, che potrebbero trovare una risposta attraverso il riconoscimento dell'esigenza di gradualità nell'introduzione di tali norme, come proposto dal presidente Faedo.

Dopo aver accennato ai rilievi mossi circa la previsione di una revisione tra quattro anni del ruolo dei ricercatori, il relatore alla Commissione accenna alla opportunità di una migliore definizione delle norme relative al dottorato di ricerca, e quindi passa a trattare della sperimentazione, che interessa, egli dice, sia la struttura dipartimentale, che le nuove modalità didattiche: la norma a ciò relativa potrebbe essere meglio definita chiarendo i due differenti casi, e comunque va approfondito il ruolo delle commissioni di ate-

neo, da collegarsi con gli altri organi di governo delle università.

Prospettata l'opportunità di non modificare radicalmente le norme concernenti le dotazioni organiche del personale, il relatore Buzzi ricorda l'esigenza da tutti rappresentata di meglio definire la normativa sull'elezione del rettore, e si sofferma sui problemi relativi al trattamento retributivo (prospettando l'eventualità di fissare un trattamento provvisorio, in attesa dell'approvazione della normativa generale sul trattamento dei dipendenti dello Stato), al riconoscimento dei servizi prestati, all'aumento degli incentivi economici ad optare per il pieno tempo, alla indennità di reinserimento.

Un'ultima osservazione riguarda la norma relativa alle università non statali, di cui si è voluta salvaguardare l'autonomia, che peraltro dovrebbe trovare una collocazione più adeguata alla sua portata di norma generale.

Infine il relatore Buzzi — dopo aver concordato con l'opportunità di tener presente anche in questa sede il problema dell'istituzione di nuovi atenei statali — conclude auspicando che si possa realizzare sui punti da modificare la convergenza delle forze politiche.

Interviene quindi il Ministro della pubblica istruzione: dopo aver espresso la sua gratitudine al Presidente, al relatore e a tutti gli oratori intervenuti per l'importante contributo recato nel dibattito, che fa ben sperare sulla possibilità di apportare al disegno di legge, senza contraddirne l'impostazione, taluni miglioramenti attraverso la seconda lettura del testo da parte di questo ramo del Parlamento, si sofferma preliminarmente sulle obiezioni di fondo espresse dal senatore Spadolini.

Per quanto attiene alla portata del disegno di legge, che investe la totalità dei problemi della docenza, e si allarga a taluni profili strutturali, osserva che — non potendosi procedere a regolare disgiuntamente gli aspetti strutturali dell'università, a causa dell'urgenza del problema del precariato — tale soluzione, oltre ad essere stata richiesta dalle forze politiche e sociali, da lui consultate, e dal Consiglio universitario nazionale, è apparsa a lui più razionale, permettendo di

affrontare alla radice il problema del precariato ed evitando altresì che continuasse a prodursi una proliferazione di professori incaricati che in un certo senso costituiscono un'altra forma di precariato: non nasconde che si rendono necessari altri provvedimenti, sia in merito alle strutture e all'autonomia dell'università, sia al diritto allo studio, sia alla programmazione delle sedi universitarie e delle iscrizioni degli studenti, sia al riordinamento della facoltà di medicina, alla cui presentazione il Governo è impegnato.

Per quanto attiene poi l'adozione dello strumento legislativo della legge delega, il Ministro dichiara di non nascondersi l'esistenza di difficoltà e di inconvenienti; ritiene peraltro che non si ledano in alcun modo le previsioni costituzionali (ricorda come già nel 1973, con la legge n. 477, il Parlamento delegò al Governo l'emanazione di norme che riguardavano la libertà di insegnamento in altri ordini di scuola), avendo, tra l'altro, la Camera dei deputati precisato i contenuti della delega, che potranno ulteriormente essere definiti nel corso dell'esame del provvedimento in questa sede, e previsto il controllo da parte delle Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento sull'esercizio della delega stessa.

Dopo aver osservato che la sintesi da lui compiuta, in questo disegno di legge, di temi trattati nei precedenti progetti ha trovato conforto nell'atteggiamento delle forze politiche, che hanno vissuto negli scorsi anni il dramma della impossibilità di riformare l'università, il ministro Valitutti passa a rispondere, nel dettaglio, alle osservazioni mosse dai singoli intervenuti nel dibattito sul merito del provvedimento.

Rivolto al senatore Chiarante osserva che il provvedimento in esame tende ad una razionalizzazione dell'esistente, piuttosto che a delineare una nuova università astratta; per quanto attiene in particolare, poi, le norme relative ai ricercatori (che egli dice avrebbe preferito delineare come ruolo a termine, prevedendo l'inquadramento dei precari nel ruolo ad esaurimento degli assistenti) osserva che viene rinviata a nuova norma da adottare tra quattro anni solo la decisione se la fascia alta di tale ruolo debba essere consi-

derata una fascia permanente anche per coloro che provenendo dalla fascia bassa superino il giudizio di conferma; in merito al dottorato di ricerca ritiene invece opportuno che si preveda la possibilità di pervenire a tale qualifica anche indipendentemente dalla partecipazione ai corsi, al fine di eliminare ogni connotazione corporativa, mentre la limitazione delle borse di studio solo a chi si trova in determinate condizioni economiche corrisponde alla natura del dottorato di ricerca, che non deve essere inteso come una fabbrica di nuovi precari.

In riferimento all'intervento del senatore Maravalle, rileva quindi che i problemi dei tecnici laureati, degli astronomi, dei conservatori dei musei scientifici e dei curatori degli orti botanici richiedono un'autonoma soluzione, che non è certo quella dell'inclusione nel ruolo degli associati, e nemmeno in quello dei ricercatori, non potendo essi essere considerati alla pari del personale precario data la loro appartenenza a specifici ruoli, eventualmente da riformare.

Dopo aver rilevato in relazione all'intervento del senatore Mezzapesa che il dottorato di ricerca non può configurarsi come un modo di reclutamento per i docenti universitari, osserva che l'incompatibilità tra mandato parlamentare e docenza universitaria — tema trattato dai senatori Salvucci e Parrino — pare a suo avviso da conservare senza introdurre norme transitorie che potrebbero indurre a critiche nei confronti del Parlamento; non disconosce peraltro la rilevanza delle osservazioni svolte in proposito nel dibattito ed accenna all'opportunità di prevedere il permanere di forme di collegamento con l'università come previsto nel progetto di riforma esaminato nella IV legislatura (atto Camera n. 2314).

In merito al problema dei lettori di lingue straniere assunti a seguito di delibera del consiglio di amministrazione dell'università, assicura al senatore Monaco che esso è allo studio pur non nascondendo la difficoltà di aderire alle richieste dagli stessi avanzate.

Rivolto al senatore Bompiani il Ministro osserva quindi che condivide l'opportunità di sciogliere talune ambiguità relative alla differenza di funzioni tra il docente ordinario

e il docente associato (prospetta al riguardo l'opportunità di accogliere anche i suggerimenti avanzati in materia dal presidente Faedo), mentre ritiene meritevole di considerazione la proposta avanzata in tema di direzione di istituto o di dipartimento.

Dopo aver osservato che il senatore Ulianich ha posto nei giusti termini il problema della incompatibilità tra mandato parlamentare e docenza, ed aver fornito assicurazioni al senatore Saporito circa il timore dallo stesso nutrito che si crei una nuova forma di precariato, il ministro Valitutti dichiara di essere stato colpito dall'osservazione mossa dal presidente Faedo circa l'esigenza di rivedere talune nuove discipline istituite di recente attraverso riforme degli statuti delle università, che non paiono avere sufficiente consistenza scientifica (ciò che peraltro non è facile fare senza ledere l'autonomia universitaria).

In relazione quindi alle critiche mosse dal senatore Spadolini e dal presidente Faedo all'indennità di reinserimento prevista al secondo comma dell'articolo 12, il Ministro rileva l'opportunità di favorire una diminuzione delle domande di partecipazione ai giudizi di idoneità; in proposito si riserva di prospettare ulteriori misure volte a dirottare verso altri impieghi i precari che non si sottoponessero al giudizio stesso.

Rispondendo quindi al senatore Scardacione il ministro Valitutti dichiara che il Governo, approvando uno schema di disegno di legge sull'istituzione di una università statale a Trento, si è fatto carico di particolari motivi di ordine politico e delle caratteristiche speciali che l'università di Trento dovrà avere: peraltro tale provvedimento, presentato in Senato, potrà essere discusso dalla Commissione insieme con gli altri disegni di legge di analoga materia e il Governo conferma il proprio impegno (ribadisce in riferimento ad una osservazione del senatore Scardacione) a favorire — per quanto di sua competenza — che i provvedimenti stessi procedono di pari passo, senza in alcun modo influire sulla Commissione a favore dell'una o dell'altra università.

Per quanto attiene infine alle osservazioni mosse in merito alla copertura finanziaria del provvedimento dalla 5ª Commissione, il

Ministro della pubblica istruzione assicura che il problema è allo studio e che al momento della discussione della norma stessa interverrà il rappresentante del Ministero del tesoro per proporre le opportune soluzioni. Afferma infine, avviandosi a conclusione, che il disegno di legge è suscettibile di miglioramenti, purchè si eviti il rischio di comprometterne l'ulteriore corso, non potendosi porre in dubbio l'urgenza di intervenire se

non si vuol rendere sempre più incontrollabile la situazione dell'università.

Su proposta del presidente Faedo si conviene quindi di iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge nella seduta prevista per mercoledì 23 gennaio, riservando la giornata di martedì 22 ad un preventivo esame in sede ristretta degli emendamenti che saranno presentati al disegno di legge.

La seduta termina alle ore 18,30.